



CITTÀ DI RAGUSA
Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Iniziativa consiliare presentata dal cons. La Terra rosa ed altri in data 23.12.2016, prot. n.129280, ed avente per oggetto “Provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle Variazioni di Bilancio di Previsione 2016/2018 operate ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con deliberazione di Giunta Municipale n.508 del 20.10.2016 – n.517 del 24.10.2016 – n.555 dell'11.11.2016 e n.590 del 28.11.2016, ai sensi dell'art.36 del vigente Regolamento Comunale”

N. 78

Data 30.12.2016

L'anno duemilasedici addì 30 del mese di dicembre alle ore 16.00 e seguenti, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, alla convocazione in sessione ordinaria di prosecuzione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) LA PORTA ANGELO (Gruppo Misto)	X		16) BRUGALETTA DAVIDE (M5S)	X	
2) MIGLIORE VITA (U.D.C.)	X		17) DISCA SEBASTIANA (M5S)	X	
3) MASSARI GIORGIO (P.D.)	X		18) STEVANATO MAURIZIO (M5S)	X	
4) TUMINO MAURIZIO (Gruppo misto)	X		19) SPADOLA FILIPPO (M5S)	X	
5) LO DESTRO GIUSEPPE (Gruppo misto)	X		20) LEGGIO GIANLUCA (M5S)	X	
6) MIRABELLA GIORGIO (Gruppo misto)		X	21) ANTOCI FRANCA (M5S)	X	
7) MARINO ELISABETTA (Gruppo Misto)		X	22) FORNARO DARIO (M5S)	X	
8) TRINGALI ANTONIO (M5S)	X		23) LIBERATORE GIOVANNI (M5S)	X	
9) CHIAVOLA MARIO (P.D.)		X	24) NICITA MANUELA (G. M.)	X	
10) IALACQUA CARMELO (MC/MCI)	X		25) CASTRO MIRELLA (PARTECIPIAMO)	X	
11) D'ASTA MARIO (P.D.)	X		26) GULINO DARIO (M5S)	X	X
12) IACONO GIOVANNI (PARTEC.)	X		27) PORSENNNA MAURIZIO (M5S)	X	
13) MORANDO GIANLUCA (MC/MCI)	X		28) SIGONA GIOVANNA (M5S)	X	
14) FEDERICO ZAARA (M5S)	X		29) LA TERRA ROSA GIANLUCA (M5S)	X	
15) AGOSTA MASSIMO (M5S)	X		30) MARABITA MARIA	X	
PRESENTI	26		ASSENTI		4

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza, il Presidente Geom. Antonio Tringali il quale con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. Vito V. Scalogni dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da Dirigente del III Settore dott. Marco Cannata, sulla Proposta di Iniziativa consiliare in oggetto

F.to Il Dirigente del III Settore
Dott. Marco Cannata.

Ragusa, lì 23.12.2016

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria dott. Marco Cannata, sulla Proposta di Iniziativa Consiliare in oggetto

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Marco Cannata

Ragusa, lì 23.12.2016

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, lì

Parere favorevole in ordine alla legittimità espresso dal Segretario Generale dott. Vito V. Scalogni, sulla Proposta di Iniziativa Consiliare in oggetto

Ragusa, lì 23.12.2016

F.to Il Segretario Generale
Dott. Vito V. Scalogni

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di iniziativa consiliare, ai sensi dell'art.36 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, presentata in data 23.12.2016, prot. n.129280, ed allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, presentata dal cons. La Terra Rosa ed altri e avente per oggetto "Provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle Variazioni di Bilancio di Previsione 2016/2018 operate ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con deliberazione di Giunta Municipale n.508 del 20.10.2016 – n.517 del 24.10.2016 – n.555 dell'11.11.2016 e n.590 del 28.11.2016, ai sensi dell'art.36 del vigente Regolamento Comunale";

Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Dirigente del Settore III, Dott. Marco Cannata, sulla regolarità tecnica e contabile, e dal Segretario Generale, Dott. Vito V. Scalogna, in ordine alla legittimità;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 28.12.2016, prot. n. 129932, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 175 del D.lgs. 267/00 che dispone sulle "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione";

Dato atto che il Consiglio Comunale non ha approvato la deliberazione G.M. n. 607 del 29.11.2016, proposta di ratifica delle seguenti deliberazioni di variazioni al bilancio di previsione 2016 - 2018 adottate dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/00:

- deliberazione G.M. n. 508 del 20.10.2016;
- deliberazione G.M. n. 517 del 24.10.2016;
- deliberazione G.M. n. 555 del 11.11.2016;
- deliberazione G.M. n. 590 del 28.11.2016.

Richiamato il comma 5 dell'art. 175: "*In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata*".

Preso atto dei contenuti della variazione di bilancio contenuta nella deliberazione G.M. n. 508 del 20.10.2016 che:

- attiene unicamente al finanziamento delle spese per finanziare le spese per consentire la preparazione e l'espletamento delle operazioni di voto relative al referendum popolare tenuto lo scorso 04.12.2016, e per il quale il Ministero dell'Interno riconoscerà con specifico trasferimento le risorse necessarie prudenzialmente quantificate in € 187.630,00;
- tiene conto delle risorse già presenti nei competenti missioni e programmi del bilancio di previsione 2016 – 2018;

Preso atto che gli stanziamenti di entrata e di spesa movimentati con la variazione di cui al precedente punto sono stati impegnati per la parte necessaria all'espletamento delle operazioni di voto relative al referendum popolare tenuto lo scorso 04.12.2016;

Preso atto dei contenuti della variazione di bilancio contenuta nella deliberazione G.M. n. 517 del 24.10.2016 che:

- attiene unicamente alla riallocazione della spesa di personale necessaria per il pagamento delle competenze stipendiali del personale dipendente in tenendo conto dell'attribuzione delle risorse umane nei diversi programmi di bilancio;

- la variazione è permutativa della spesa di personale confermando le risorse già determinate con l'approvazione del bilancio di previsione 2016 - 2018;

Preso atto dei contenuti della variazione di bilancio contenuta nella deliberazione G.M. n. 555 del 11.11.2016 che riguardano: l'adeguamento degli stanziamenti e degli equilibri di bilancio a seguito della riduzione dell'assegnazione definitiva dei trasferimenti ordinari della Regione Sicilia a titolo di Fondo perequativo comunale avvenuta con Decreto dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Regionale n. 200 del 21.09.2016 che determina la riduzione delle spettanze riconosciute a valere sui trasferimenti per l'anno 2016 in complessivi € 1.051.876,26; le variazioni per ristabilire gli equilibri finanziari compensando, solo in parte, con la rilevazione di maggiore entrate, ma nella gran parte operando la riduzione della spesa; le variazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati ai vari Settori dell'Ente e dar continuità ai servizi obbligatori, anche a valere nel triennio del bilancio di previsione per garantire l'affidamento di servizi pluriennali e la coerenza degli stanziamenti con la programmazione triennale;

Preso atto dei contenuti della variazione di bilancio contenuta nella deliberazione G.M. n. 590 del 28.11.2016 che è stata operata per far fronte ad esigenze che necessitavano di immediata soluzione e interamente finanziati con maggiori entrate rilevate a seguito di maggiore trasferimento di risorse statali a titolo di fondo di solidarietà, da altre entrate di natura extratributarie di cui è stata rilevata la riscossione e dall'emissione di titoli di credito di natura tributaria;

Ritenuto di adottare, ai sensi dell'art. 175 del TUEL (D. Lgs. 267/2000), il provvedimento necessario nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni G.M. n. 508 del 20.10.2016, n. 517 del 24.10.2016, n. 555 del 11.11.2016 e n. 590 del 28.11.2016 non ratificate con la non approvazione della deliberazione C.C. n. 76 del 16.12.2016;

Ritenuto opportuno e necessario per il mantenimento degli equilibri di bilancio e per consentire la sana gestione dell'ente fare salvi, ai sensi dell'art. 175 del TUEL (D. Lgs. 267/2000), gli effetti prodotti dalle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Municipale e le obbligazioni scaturenti a seguito delle deliberazioni medesime;

Ritenuto di approvare, nella forma e nella sostanza, i provvedimenti di variazione al bilancio come adottati con le deliberazioni della Giunta Municipale, confermando, in ogni suo punto, la modifica degli stanziamenti risultanti dagli allegati degli atti medesimi, allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Attesa la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a cagione dell'urgenza di dovere provvedere al riequilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 175 del TUEL;

Visto il parere favorevole espresso dalla 4^a Commissione consiliare "Risorse" in data 29.12.2016;

Udita la relazione dell''Assessore al Bilancio, dott. Stefano Martorana;

CONSIGLIERE COMUNALE LA TERRA ROSA GIANLUCA

Tenuto conto della discussione di che trattasi riportata nei verbali di seduta del 29.12.2016 e 30.12.2016, che qui si intendono richiamati, nel corso delle quali sono state presentate n. 1 pregiudiziale dal cons. Migliore ed altri in data 29.12.2016 e nn.14 pregiudiziali in data 30/31 dicembre 2016, a firma di vari consiglieri comunali e che si allegano al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

Pregiudiziale presentata dal cons. Migliore ed altri in data 29.12.2016:

"Con la presente, i sottoscritti Consiglieri Comunali, convocati dalla. S.V. in sessione urgente per l'esame odierno della proposta di deliberazione avanzata da alcuni Consiglieri comunali in ordine al "Provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni di Bilancio di previsione 2016/2018..." nonostante l'atto di diffida del 28 dicembre, sono costretti, pregiudizialmente, a formalizzare quanto segue.

Preliminarmente, va evidenziata l'atipicità dell'odierna convocazione per l'esame "urgente" di un punto all'ordine del giorno proposto da alcuni Consiglieri in forza dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio. Pur non essendo in discussione il generico potere d'iniziativa del singolo Consigliere comunale nell'esercizio del mandato elettivo ricevuto, appare evidente che tale iniziativa non può spingersi fino al punto di surrogare competenze di altro organo di governo del Comune, pena la violazione del principio di separazione delle competenze quale corollario del costituzionale buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. Infatti, mentre per il Consigliere comunale il potere d'iniziativa altro non è che una facoltà, per il caso di specie (e cioè la ratifica delle variazioni di bilancio, operate dalla Giunta, entro il 31 dicembre prevista dall'art. 175, comma 5 TUEL), la richiesta di sottoporre all'organo consiliare la ratifica delle citate variazioni non può che provenire dal Sindaco. Ad avvalorare l'assunto basterebbe solo ipotizzare il ritiro del punto all'ordine del giorno da parte dei medesimi Consiglieri comunali presentatori dell'iniziativa. La fisiologica vulnerabilità politica dei Consiglieri (ammessa anche nel sistema democratico locale) finirebbe per inficiare le esigenze di stabilità finanziaria contenute nel citato art. 175 del TUEL. Pertanto la proposta di ratifica (e la connessa richiesta di convocazione "urgente" del Consiglio comunale) doveva essere presentata necessariamente dal Sindaco e non lasciata alla "facoltativa" iniziativa dei Consiglieri comunali.

Inoltre, come già noto e più volte fatto presente sia in sede di discussione della precedente proposta di ratifica delle delibere di variazione di bilancio operate dalla Giunta comunale che nella Conferenza dei capigruppo, in base agli artt. 175 e 42 del TUEL, il potere di apportare variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso spetta al Consiglio e deve essere esercitato entro il termine perentorio del 30 novembre. In via d'urgenza tale potere spetta anche alla Giunta, salvo ratifica consiliare da adottarsi nei successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro il 31 dicembre. In sostanza, le date del 30 novembre per le variazioni del Consiglio e 31 dicembre per la ratifica delle variazioni eventualmente adottate dalla Giunta previste dal vigente quadro normativo in materia di ordinamento finanziario degli enti locali, non sembrano lasciare spazio ad alcun dubbio in ordine alla loro natura perentoria. Ciò, d'altra parte, è coerente con la necessità di attribuire certezza ai risultati d'esercizio, nel rispetto altresì del basilare principio dell'annualità del bilancio. Pertanto un'eventuale ratifica del Consiglio apportante modifiche alla deliberazione assunta dalla Giunta oltre il termine del 30 novembre non potrebbe ritenersi legittima, in quanto violerebbe le disposizioni contenute nell'art. 175, comma 3, e apparirebbe in contrasto con i principi generali che attengono alla formazione del bilancio (tra le tante si veda il parere della Corte dei Conti Sez. Contr. Lombardia n. 4 del 20 giugno 2006).

Orbene, dall'esame della delibera di ratifica iscritta all'ordine del giorno appare evidente che l'odierna proposta di ratifica altro non è che la medesima proposta di ratifica su cui il Consiglio comunale ha espresso voto contrario nella seduta del 16.12.2016. Invero, la S.V. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la riproposizione di siffatta ratifica, peraltro, in palese violazione dell'art. 175, comma 5 TUEL che espressamente richiede la discriminazione di quei "...provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base delle deliberazione non ratificata". Del resto, il Dirigente del Settore III ha fatto presente al Consigliere Tumino – con nota del 15.12.2016 – che "... non è possibile produrre un elaborato con prenotazioni ed impegni limitati alle variazioni di bilancio in corso". Lo stesso Collegio dei revisori dei conti concorda sul fatto che "... il provvedimento di iniziativa consiliare ripropone esattamente le variazioni di bilancio già proposte con deliberazioni di GM n. 508 del 20.10.2016, n. 517 del 24.10.2016, n. 555 dell'11.11.2016 e 590 del 28.11.2016". Non potendo quindi la fattispecie in esame rientrare nell'ipotesi dell'art. 175, comma 5 TUEL, la proposta di ratifica, sarebbe inevitabilmente inficiata dalla violazione del citato termine perentorio del 30 novembre.

La proposta di ratifica è altresì illegittima per l'assenza del parere del Collegio dei Revisori dei conti. Tale parere, notoriamente obbligatorio ancorché non vincolante, non è stato reso per l'evidente assenza nella proposta in questione dei citati "provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base delle deliberazione non ratificata".

Tutto ciò premesso ed argomentato ed accertato che i Sottoscritti non sono stati messi nelle condizioni di fare le proprie valutazioni politico-amministrative per le quali sono tenuti in forza dell'art 175, comma 5 TUEL, si declina formalmente ogni connessa responsabilità, annunciando di far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti, anche nella considerazione che, in disparte l'evidente illegittimità di tutti i comportamenti amministrativi fin qui promossi, risulta evidente la lesione di proprie prerogative istituzionali".

Il Presidente, con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Federico, Marabita e Migliore, pone in votazione, per appello nominale, la superiore pregiudiziale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 29, voti favorevoli 14, voti contrari 15 (cons. Tringali, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Fornaro, Liberatore, Gulino, Porsenna, Sigona, La Terra), assente il cons. Marino. La superiore pregiudiziale è respinta.

Pregiudiziale n. 1 presentata dal cons. Migliore ed altri in data 30.12.2016:

"I sottoscritti Consiglieri Comunali, con riferimento allo Schema di Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto "provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2016 — 2018 operate ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con deliberazioni di G. M N. 508 del 20.10.2016, N 517 del 24.10.2016, N. 555 del 11. 11. 2016, N 590 del 28.11.2010, ne rileva la palese inammissibilità/illegalità osservando brevemente quanto segue:

- le variazioni al bilancio disposte dalla Giunta Municipale con le delibere indicate, non sono state ratificate dal Consiglio Comunale che ne ha peraltro ritenuto illegittima l'adozione non ravvisando, in coerenza peraltro coi rilievi espressi dal Collegio dei revisori, la sussistenza di quella particolare "urgenza" nel provvedere che è espressamente richiesta dall'articolo 175 del Tuel per legittimare l'adozione di una variazione di bilancio da parte della Giunta;

- la mancata ratifica della variazione di bilancio da parte del Consiglio Comunale costituisce, secondo l'espressa indicazione contenuta all'articolo 7 della Circolare del Ministero dell'Interno dell'1 ottobre 1997, "condizione risolutiva dell'atto" della Giunta, che in quanto risolto non è pertanto suscettibile di produrre alcun ulteriore effetto giuridico (né tantomeno può successivamente rivivere, in spregio a quanto già definitivamente deliberato dal Consiglio);

- il comma 5 dell'articolo 175 del Tuel - consentendo al Consiglio, in caso di mancata ratifica della variazione di bilancio dell'organo esecutivo, semplicemente di adottare "i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" — costituisce disposizione chiaramente eccezionale rispetto alle ordinarie prerogative consiliari in materia di variazioni di bilancio indicate al comma 3 della medesima disposizione del Tuel (tanto più nel caso di specie, in cui essendo ormai scaduto il termine perentorio previsto dalla legge, il Consiglio non può legittimamente deliberare alcuna ulteriore variazione di bilancio);

- trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione, il ricorso all'articolo 175 comma 5 presuppone, oltre alla precisa indicazione dei rapporti sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate - per il quale il Consiglio Comunale viene eccezionalmente chiamato a provvedere - anche l'accertamento della legittimità della variazione di bilancio disposta dalla Giunta (assumendosi altrimenti il Consiglio, in mancanza di tale fondamentale presupposto, la responsabilità per i provvedimenti conseguenti alla variazione illegittima adottata dall'organo esecutivo);

sicché ne consegue, che lo schema di proposta di deliberazione presentato al Consiglio Comunale senza peraltro la minima indicazione in ordine ai "rapporti sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate" — e pertanto con l'evidente fine d'indurre nuovamente il Consiglio Comunale a ratificare, o far comunque proprie, le variazioni di bilancio illegittimamente disposte dalla Giunta - si pone in plateale contrasto con la procedura di legge sotto tutti profili indicati, atteso che:

1) a seguito della mancata ratifica, le variazioni di bilancio a suo tempo disposte dalla Giunta non producono più effetto, e non possono pertanto più essere ratificate (facendo ormai radicalmente difetto, l'oggetto stesso di ogni ipotetica ratifica);

2) in ogni caso, il Consiglio Comunale non può essere "surrettiziamente" chiamato ad un nuovo esercizio del potere di ratifica, avendo già deliberato in senso contrario, ed essendo ormai acclarata l'inesistenza del presupposto dell'urgenza richiesto per la legittima adozione della variazione di bilancio da parte della Giunta (con conseguente illegittimità ab origine, delle delibere rese nel caso di specie dall'organo esecutivo);

3) palesemente illegittimo risulta anche il tentativo d'indurre il Consiglio Comunale a "far proprie" le variazioni di bilancio disposte dalla Giunta, sia perché elusivo della specifica disciplina dettata dall'articolo 175 del Tuel per il caso di mancata ratifica delle variazioni di bilancio disposte dalla Giunta — non residuando in tal caso al Consiglio Comunale, altro potere che quello di provvedere nei limiti di quanto strettamente necessario per i "rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" — sia essendo ormai scaduto il termine perentorio entro il quale il Consiglio Comunale può provvedere in via ordinaria ad eventuali variazioni di bilancio;

4) mancando infine qualsiasi concreta indicazione in ordine ai "rapporti sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate", è evidente che il Consiglio Comunale non potrebbe comunque provvedere a quanto indicato dall'articolo 175 comma 5 del Tuel (ciò ferme ovviamente restando, le pregiudiziali ed assorbenti ragioni di illegittimità sopra esposte)".

Il Presidente, dopo aver nominato scrutatori i consiglieri Massari, Federico e Gulino, pone in votazione, per appello nominale, la superiore pregiudiziale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 27, voti favorevoli 13, voti contrari 14 (conss. Tringali, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Fornaro, Liberatore, Gulino, Sigona, La Terra), assenti i conss. Marino, Chiavola e Porsenna. La superiore pregiudiziale è respinta.

Pregiudiziale n. 2 presentata dal cons. Tumino ed altri in data 30.12.2016:

"In virtù del vigente "Regolamento sui lavori del Consiglio comunale", pongono una QUESTIONE PREGIUDIZIALI SOSPENSIVE EX ART. 74 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2016.

1. violazione dell'art. 47 del Regolamento C.C. - violazione del principio della piena conoscenza degli atti da parte del consigliere comunale nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Ai Consiglieri comunali non sono stati consegnati i documenti necessari per avere piena conoscenza di quanto posto in votazione, sia in vista della seduta del 16.12.2016 che in vista della seduta odierna.

Tanto impedisce, anche oggi, la valida espressione del voto da parte dei consiglieri comunali.

Infatti, già con nota assunta al prot. del 19.12.2016 era stato chiesto agli Uffici ed al Sindaco di fornire "l'elenco stampa castelletto con relativi movimenti in forma analitica dei capitoli soggetti a variazioni di bilancio ricompresi nella delibera di G.M. n. 607 del 29.11.2016".

Solo con nota prot. n. 130237 del 28.12.2016 il Comune ha dato riscontro negativo dichiarando quanto segue "per le sopra esposte ragioni non è possibile ricostruire, almeno da una elaborazione della procedura contabile, le imputazioni alle singole variazioni ma piuttosto è stato possibile solo a seguito di estrazione di dati dalla procedura di contabilità successivamente rielaborati extracontabilmente, il dato complessivo degli impegni assunti sui capitoli oggetto di variazione".

Pertanto, è certificato che le variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale del 16.12.2016 non erano supportate da alcuna documentazione che consentisse ai consiglieri di capire ciò che stavano votando. In altre parole, ci si chiede in che modo un consigliere comunale possa assumere la propria determinazione di voto, se non gli viene fornita la documentazione analitica che supporti tale variazione, con la conseguenza che ci si duole della violazione delle norme finalizzate a rendere effettivo il diritto all'informazione.

Sull'argomento si segnala la sentenza del T.A.R. Catania, n. 1107/2008, nella quale si da atto che " A fronte del diritto del consigliere comunale di esercitare il proprio mandato con piena cognizione di causa in ordine ai documenti che formano oggetto della proposta di deliberazione che è chiamato a trattare nell'assemblea, sussiste un vero e proprio obbligo giuridico (che incombe essenzialmente sul Segretario comunale ed, in parte, anche sul sindaco o, nei comuni di maggiore dimensione, su chi esercita le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale, laddove siano persone diverse), ossia l'obbligo di rendere accessibili tali documenti per tutto il tempo del termine anteriore alla seduta che il regolamento prevede e disciplina. La violazione di tale obbligo comporta la illegittimità della seduta consiliare ove l'argomento è trattato e discusso".

Pertanto, anche a voler considerare la proposta di iniziativa consiliare una proposta relativa all'assunzione di provvedimenti conseguenti alla mancata ratifica della variazione di bilancio ex art. 175 comma 5 TUEL, la votazione dovrà in ogni caso essere rinviata per consentire l'acquisizione della completa ed esaustiva documentazione contabile affinché la votazione di ciascun consigliere possa essere consapevole".

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la superiore pregiudiziale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 28, voti favorevoli 13, voti contrari 15 (conss. Tringali, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Fornaro, Liberatore, Gulino, Porsenna, Sigona, La Terra), assenti i conss. Marino e Chiavola. La superiore pregiudiziale è respinta.

Pregiudiziale n. 3 presentata dal cons. Ialacqua ed altri in data 30.12.2016:

"In merito al suddetto punto all'odg si eccepisce quanto segue:

VERIFICATO CHE

- 1) *Ai sensi del comma 3 dell'art 36 del vigente Regolamento del Consiglio comunale di Ragusa, il Segretario Generale avvia l'istruttoria "di cui agli artt. 53 e 55 della legge 142/90, integrati nell'ordinamento regionale dall'art. 1, comma 1/1 della L.R. n. 48/91 e ne informa la Giunta"*
- 2) *Ai sensi del comma 4 e comma 6 del medesimo art 36, il Presidente del Consiglio comunale interessa Commissioni consiliari competenti e Consiglio comunale solo a istruttoria conclusa favorevolmente*

PRESO ATTO CHE

- 1) *In data 28/12/2016 numerosi capigruppo hanno inoltrato al Presidente del Consiglio comunale articolata diffida, nella quale tra l'altro si denunciava la palese violazione della procedura d'istruttoria prevista dal comma 3 art 36 del Regolamento in relazione alla proposta di iniziativa consiliare di cui sopra*
- 2) *Nella mattinata del 28 dicembre 2016 è stata comunicata formalmente la convocazione urgente di un Consiglio comunale avente all'odg la proposta d'iniziativa consiliare di cui sopra*
- 3) *Tale convocazione risulta sprovvista del corpo dell'istruttoria, prevista dagli artt 53 e 55 della legge 142/90 richiamata dal comma 3 dell'art 36 del vigente Regolamento del Consiglio comunale di Ragusa*

CONSIDERATO CHE

- 1) *I singoli componenti del Consiglio comunale, investiti di legittimazione popolare, "hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio", nonché di ottenere dai competenti uffici dell'amministrazione "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" (TUEL, art. 43, commi 1 e 2) –principi peraltro ripresi dal Regolamento del Consiglio comunale di Ragusa.*
- 2) *Con sentenza depositata il 19/04/2013, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha ribadito l'importanza di tale diritto in capo ai consiglieri comunali, affermando con autorevolezza:
 - a. che un'ampia formulazione di norme specifiche "si pone in stretta derivazione del principio di partecipazione democratica alle istituzioni rappresentative della sovranità popolare, a partire dal livello di governo più vicino ai cittadini, sostanziandosi nell'esigenza della collettività rappresentata, da cui tale sovranità promana, di venire a conoscenza di tutte le notizie utili sull'attività amministrativa dell'ente esponenziale, grazie alla pubblicità assicurata del dibattito consiliare";
 - b. che "in stretta correlazione si colloca la composizione collegiale dell'organo, preordinata allo svolgimento di un dibattito sulle questioni poste all'ordine del giorno, la quale è inoltre quella idonea ad assicurare la necessaria ponderazione e confronto in ordine alle scelte fondamentali da adottare, oltre che di verifica democratica circa la posizione assunta dai gruppi politici e dai singoli componenti in relazione ed esse" [N. 02213/2013 REG. PROV. COLL. / N. 00910/2012 REG. RIC.]*

SI DEDUCE CHE

- 1) *Le modalità di iscrizione stessa del punto di cui sopra all'odg dell'odierno Consiglio a. ledono di fatto lo ius ad officium dei consiglieri comunali, limitati nelle loro facoltà di pieno accesso a tutta la documentazione considerata indispensabile per deliberazioni di loro competenza;*
b. determinano automaticamente una violazione di forma e di sostanza in eventuale atto deliberativo, nascendo da acclarata lesione alle prerogative di legge e statuarie di ogni consigliere.

PER QUANTO DETTO ED ARGOMENTATO, SI INVITA QUINDI A CONSIDERARE NON AMMISSIBILE AL DIBATTITO CONSILIARE E ALLA EVENTUALE CONSEGUENTE DELIBERAZIONE LA PROPOSTA D'INIZIATIVA CONSILIARE ALL'ODG".

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la superiore pregiudiziale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 28, voti favorevoli 14, voti contrari 14 (cons. Tringali, Federico, Agosta,

Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Fornaro, Liberatore, Gulino, Porsenna, La Terra), assenti i cons. Marino e Sigona. La superiore pregiudiziale è respinta.

Pregiudiziale n. 4 presentata dal cons. Ialacqua ed altri in data 30.12.2016:

“In merito ai suddetto punto all’odg. si eccepisce quanto segue:

CONSIDERATO CHE

1) *In data 16 dicembre 2016 il Consiglio comunale, dietro regolare votazione, NON ha ratificato le suddette variazioni giuntali d’urgenza - deliberazioni di G.M. n. 508 del 20.10.2016; n. 517 del 24.10.2016; n. 555 dell’11.11.2016; n. 590 del 28.11.2016 - decretandone la decadenza a tutti gli effetti amministrativi di legge*

2) *Il comma 5 dell’art. 175 del TUEL prevede che, “in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo”, l’organo consiliare è tenuto ad adottare “i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”*

VERIFICATO CHE

1) *In detta proposta d’iniziativa consiliare, di cui sopra, iscritta all’odg dell’odierna seduta del Consiglio comunale, NON si fa alcun riferimento esplicito ed analitico a rapporti sorti sulla base delle deliberazioni giuntali d’urgenza non ratificate dal Consiglio comunale*

2) *Nella comunicazione a firma del Dott. Cannata e del dott. Scalogna indirizzata al Presidente del Consiglio comunale e alla Giunta municipale — prot. n. 0127339/2016 del 19/12/2016 —, ribadendo ben noti effetti determinati dall’art. 175 del TUEL e da varia giurisprudenza in merito alle responsabilità del Consiglio comunale sull’adozione di provvedimenti di bilancio, tuttavia NON si fa alcun riferimento a precisi “rapporti sorti sulla base della deliberazione di non ratifica” né si allegano tabelle analitiche, mentre invece si formula semplice ipotesi (fatto alquanto inusuale e sterile, in sede di specifica comunicazione istituzionale in soccorso consulenziale di Consiglio e Giunta) su tali rapporti sorti, con le seguenti dichiarazioni testuali: “poiché si deve supporre che comunque le spese disposte sulla base della delibera di variazione decaduta sono state effettuate nell’interesse del Comune di Ragusa e sia pertanto dimostrabile l’utilità e l’arricchimento che ne ha tratto l’Ente”,*

3) *Con la nota del dott. Cannata, recapitata via email ai consiglieri comunali in data odierna —prot. n. 0130240/2016 del 28/12/2016 —, in risposta ad esplicita “Richiesta atti relativi alle variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dalla Giunta municipale”, si riconferma nei fatti (’indisponibilità per i consiglieri comunali di atti amministrativo-contabili analitici relativi ai “rapporti sorti sulla base della deliberazione di non ratifica”, producendosi piuttosto a carico del suddetto dirigente mera stringata tabella con totali di variazione e impegnato*

SI DEDUCE CHE

1) *L’iniziativa consiliare posta all’odg del Consiglio comunale odierno - oltre ad essere irrituale e irrecepibile come dimostrato in altre eccezioni presentate formalmente dai sottoscritti consiglieri - NON è comunque da considerarsi strumento utilizzabile o base atta a produrre deliberazione consiliare volta ad “adottare ... i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”, così come previsto dal comma 5 dell’art. 175 del TUEL, dal momento che:*

a. essa non risulta corredata di informazioni di dettaglio in merito a specifici rapporti sorti sulla base delle non ratificate delibere giuntali d’urgenza;

b. non sono state messe in alcun modo a disposizione del Consiglio comunale, da Giunta e Uffici competenti, quelle informazioni di dettaglio entro le quali i consiglieri, riappropriandosi del già surrogato potere in merito a deliberazioni di bilancio, possano esprimere volontà di discernimento e regolamentazione in merito a rapporti sorti, ritenuti assunti non discrezionalmente dalla Giunta tramite deliberazioni d’urgenza.

PER QUANTO DETTO ED ARGOMENTATO, SI INVITA QUINDI A CONSIDERARE NON AMMISSIBILE AL DIBATTITO CONSILIARE E ALLA EVENTUALE CONSEGUENTE DELIBERAZIONE LA PROPOSTA D'INIZIATIVA CONSILIARE ALL'ODG".

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la superiore pregiudiziale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 27, voti favorevoli 13, voti contrari 14 (conss. Tringali, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Fornaro, Liberatore, Gulino, Porsenna, La Terra), assenti i conss. Marino, Chiavola e Sigona. La superiore pregiudiziale è respinta.

Pregiudiziale n. 5 presentata dal cons. Tumino ed altri in data 30.12.2016:

"I sottoscritti consiglieri comunali

MAURIZIO TUMINO

GIUSEPPE LODESTRO

GIORGIO MIRABELLA

ANGELO LA PORTA

ELISA MARINO

In virtù del vigente "Regolamento sui lavori del Consiglio comunale",

pongono una QUESTIONE PREGIUDIZIALE SOSPENSIVA EX ART. 74 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2016.

violazione dell'art. 36 comma 5 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale - assenza di copertura finanziaria.

La proposta di deliberazione è palesemente priva di copertura finanziaria.

Infatti, nella totale assenza di coerenza tra l'oggetto della proposta e la sua stessa formulazione non è dato comprendere quali atti si propongano al Consiglio Comunale conseguenti alla mancata ratifica della variazione di bilancio eseguita della G.M. e, per quanto qui di interesse, non si indica la copertura finanziaria degli atti che andrebbero adottati ex art. 175 comma 5 nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Pertanto il Presidente del Consiglio Comunale non può sottoporre la proposta di iniziativa consiliare al Consiglio Comunale, per espresso previsione dell'art. 36 comma 5 del Regolamento C.C., per carenza di copertura finanziaria".

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la superiore pregiudiziale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 28, voti favorevoli 14, voti contrari 14 (conss. Tringali, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Fornaro, Liberatore, Gulino, Porsenna, La Terra), assenti i conss. Marino e Sigona. La superiore pregiudiziale è respinta.

Pregiudiziale n. 6 presentata dal cons. D'Asta ed altri in data 30.12.2016:

"Pregiudiziali da depositare prima dell'inizio del consiglio comunale di oggi per i provvedimenti conseguenti alla mancata ratifica delle variazioni d'urgenza del bilancio adottate dalla Giunta.

Quali questioni pregiudiziali i sottoscritti consiglieri rilevano quanto segue:

a) i soggetti sottoscrittori la proposta di deliberazione oggetto della presente convocazione del Consiglio Comunale sono privi di potere di iniziativa. Trattandosi di proposta di deliberazione in materia di bilancio, il potere di iniziativa appartiene solo al Sindaco e alla Giunta, mentre al Consiglio e ad ogni singolo Consigliere appartiene il potere emendativo ed approvativo.

La carenza di potere propositivo in capo ai presentatori rende la proposta nulla ab origine, per vizio assoluto di competenza, con la conseguenza che la odierna assise non può esprimere alcuna deliberazione in assenza di proposta.

Tutti gli atti di bilancio infatti sono atti complessi alla cui formazione partecipano, con diversa competenza Giunta e Consiglio, la prima con potere propositivo e il secondo, con potere emendativo e approvativo.

Né la competenza anche propositiva può rinvenirsi in quanto previsto dal comma 5 dell'art.175 del D.Lgs. n.267 del 2000, poiché l'unico organo che può correttamente individuare ed indicare i rapporti eventualmente sorti in relazione a variazioni di bilancio non ratificate è la Giunta, avente potere di indirizzo e controllo sugli organi di gestione, cui ordinare il resoconto di spesa, da sottoporre poi al Consiglio per l'adozione degli atti conseguenti.

b) poiché il predetto comma dell'art.175 pone come limite ultimo per le variazioni al bilancio corrente il 30 novembre dello stesso anno e il comma 5, prevede che entro il 31 dicembre possano essere adottate determinazioni aventi ad oggetto solo i rapporti eventualmente sorti da variazioni d'urgenza non ratificate, l'unico contenuto legittimo della proposta da sottoporre al Consiglio è quello avente ad oggetto i rapporti eventualmente sorti dalle 4 delibere non ratificate, e non la ratifica delle delibere stesse, già decadute a seguito della mancata ratificata.

Ogni altro contenuto renderebbe l'atto nullo per impossibilità dell'oggetto ed esporrebbe chiunque lo votasse a piena ed esclusiva responsabilità amministrativa e contabile".

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la superiore pregiudiziale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 26, voti favorevoli 12, voti contrari 14 (conss. Tringali, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Spadola, Leggio, Antoci, Fornaro, Liberatore, Gulino, Porsenna, Sigona, La Terra), assenti i conss. Marino, Chiavola, Morando e Stevanato. La superiore pregiudiziale è respinta.

Pregiudiziale n. 7 presentata dal cons. Migliore ed altri in data 30.12.2016:

"L' Iniziativa Consiliare , primo firmatario il consigliere Gianluca La Terra, avente per oggetto

"Provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni di bilancio di previsione 2016/2018, operate ai sensi dell'art.175 , comma 4, del D.Lgs 267/00 con deliberazioni G.M. n.508 del 20.10.2016; n.517 del 24.10.2016; n.555 del 11.12.2016; n. 590 del 28.11.2016;

E' INAMMISSIBILE in quanto non conforme:

-ALL'ART. 36 del vigente Regolamento delle Commissioni e del Consiglio Comunale, in quanto viene richiesto parere ai Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del Tuel, con nota del 23.12.2016 a firma del Presidente del Consiglio, ma lo stesso parere NON è previsto in alcuna parte dell'art.36 del Regolamento del C.C. .

Inoltre la procedura utilizzata per l'istruttoria dell'iniziativa consiliare è difforme dall'art.239 del Tuel, in quanto il suddetto parere non rientra nelle funzioni dell'organo di revisione. (come specificato dai Revisori dei Conti con nota prot.0129932/2016 del 28.12.2016).

Ne consegue che la procedura di variazione di bilancio adottata dai Consiglieri Comunali in forma di Iniziativa consiliare prevista dall'art.36 del Regolamento del C.C., sia irruale e anomala (come specificato dai revisori dei conti in nota sopra indicata).

Pertanto ,

visto che l'iniziativa consiliare in oggetto propone in sostanza la ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla giunta in via d'urgenza, dalle delibere indicate in oggetto e decadute in quanto non ratificate dal Consiglio il 16.12.2016, e che è necessario raggiungere gli equilibri di bilancio, si ritiene che il Consiglio Comunale non possa adottare alcun atto contabile che contenga variazioni di bilancio senza avere contezza del raggiungimento del pareggio di bilancio, ne della situazione contabile, in quanto l'atto proposto è di fatto sprovvisto del necessario Parere dell' Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del Tuel.

Si ritiene, altresì, che il parere dei Revisori dei Conti, fornito dagli stessi ed allegato alle 4 delibere di giunta indicate in oggetto, sia decaduto unitamente alle delibere di giunta con la delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 16.12.2016 che NON HA RATIFICATO le variazioni urgenti di bilancio proposte dalla giunta.

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede la revoca in autotutela della proposta di iniziativa consiliare indicata in oggetto e all'Odg della seduta di consiglio comunale odierna".

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la superiore pregiudiziale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 28, voti favorevoli 13, voti contrari 15 (conss. Tringali, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Fornaro, Liberatore, Gulino, Porsenna, Sigona, La Terra), assenti i conss. Marino e Chiavola. La superiore pregiudiziale è respinta.

Pregiudiziale n. 8 presentata dal cons. Iacono ed altri in data 30.12.2016:

"Provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 operate ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/00 con deliberazioni G.M. n. 508 del 20.10.2016, n. 517 del 24.10.2016, n. 555 del 11.11.2016, n. 590 del 28.11.2016 "

quali questioni **PREGIUDIZIALI** i sottoscritti Consiglieri rilevano quanto segue: **VIZIO DI LEGITTIMITA', INAMMISSIBILITÀ, Incompetenza e violazione di legge**

Con nota del 20.12.2016 è stata recapitata ai Consiglieri Comunali nota della presidenza del consiglio comunale con allegata nota, senza protocollo, a firma del segretario generale e dirigente del settore III dove veniva allegata la deliberazione n. 58/2009 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Calabria dove si legge, nella parte ordinativa, "che l'Organo consiliare, su proposta dell'Organo esecutivo, adotti propedeuticamente o contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione... i provvedimenti ritenuti necessari...". Non abbiamo compreso la motivazione di tale trasmissione ma, evidenziamo, che la Corte ribadisce in maniera inequivocabile quale tipo di rapporto intercorre in tema di variazioni di bilancio e di bilancio tra l'Organo consiliare e l'Organo esecutivo (e da anche una via percorribile in caso di rapporti sorti a seguito di variazioni di bilancio non ratificate). La proposta posta oggi in esame al Consiglio non viene fatta dall'organo esecutivo ma da componenti dell'organo consiliare. Riteniamo che la proposta sia da ritenersi inammissibile e la prosecuzione esporrebbe chiunque la votasse a piena ed esclusiva responsabilità amministrativa e contabile".

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la superiore pregiudiziale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 28, voti favorevoli 13, voti contrari 15 (conss. Tringali, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Fornaro, Liberatore, Gulino, Porsenna, Sigona, La Terra), assenti i conss. Marino e Chiavola. La superiore pregiudiziale è respinta.

Pregiudiziale n. 9 presentata dal cons. Iacono ed altri in data 30.12.2016:

"Provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 operate ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/00 con deliberazioni G.M. n. 508 del 20.10.2016, n. 517 del 24.10.2016, n. 555 del 11.11.2016, n. 590 del 28.11.2016 "

quali questioni **PREGIUDIZIALI** i sottoscritti Consiglieri rilevano quanto segue: **VIOLAZIONE DI LEGGE.**

L'atto presentato, in maniera impropria, dai consiglieri sottoscrittori fa riferimento come "parte integrante e sostanziale" del provvedimento a delibere decadute e nulle ab origine inoltre, le delibere in oggetto, sono state deliberate per variazioni di bilancio dalla G.M. in sostituzione del Consiglio Comunale e tale fattispecie non è prevista nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Sicilia e alla Regione appartiene la legislazione esclusiva in materia di (arti. 14, lett. L, e 15 dello Statuto). il Tuel, v. sentenza del Consiglio di Stato (87 del 2000) in sostanza svolge la funzione di facilitare l'applicazione delle leggi preesistenti, evitando duplicazioni, prendendo atto di abrogazioni, senza innovare nella sostanza, operazione questa che avrebbe dovuto passare il vaglio e la decisione del Parlamento a mezzo degli appositi strumenti legislativi. In altri termini, l'ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana trova la sua disciplina contabile fondamentale nelle disposizioni di carattere generale contenute nell'art. 55 della legge n. 142 del 1990 (bilancio e programmazione finanziaria), integralmente e staticamente recepito dalla legge regionale n. 48 del 1991 (art. 1, comma 1, lett. l). A tale normativa, si affiancano le disposizioni di maggiore dettaglio di cui ai titoli da I a VI della parte seconda del TUEL che hanno valorizzato, fermo restando il nucleo essenziale dell'art. 55 della legge n. 142, l'evoluzione del diritto contabile pubblico vivente. Pertanto, rimanendo ferma la competenza del Consiglio Comunale in materia di variazioni al bilancio di previsione, attribuita dall'ordinamento regionale e non essendoci proposte al Consiglio Comunale di G.M. in tema di variazioni di bilancio avanzate entro i termini di legge, non risulta ammissibile il "provvedimento" posto all'odg del Consiglio Comunale odierno".

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la superiore pregiudiziale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 28, voti favorevoli 13, voti contrari 15 (conss. Tringali, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Fornaro, Liberatore, Gulino, Porsenna, Sigona, La Terra), assenti i conss. Marino e Chiavola. La superiore pregiudiziale è respinta.

Pregiudiziale n. 10 presentata dal cons. Iacono ed altri in data 30.12.2016:

"Provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 operate ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/00 con deliberazioni G.M. n. 508 del 20.10.2016, n. 517 del 24.10.2016, n. 555 del 11.11.2016, n. 590 del 28.11.2016 "

quali questioni PREGIUDIZIALI i sottoscritti Consiglieri rilevano quanto segue: VIOLAZIONE DI NORMA GIURIDICA, INCOMPETENZA ASSOLUTA, ECCESSO DI POTERE

l'atto presentato, in maniera impropria, dai consiglieri sottoscrittori fa riferimento come "parte integrante e sostanziale" del provvedimento a delibere decadute e nulle ab origine inoltre, le delibere in oggetto, erano state deliberate per variazioni di bilancio dalla G.M. in sostituzione del Consiglio Comunale ed adottate "in via d'urgenza" già a partire dal 20.10.2016. Oggi il Consiglio Comunale, un mese dopo la scadenza di legge prevista dalla normativa vigente in caso di proposta di variazioni di bilancio che è il 30 novembre dell'anno, è stato convocato con carattere di "urgenza" in 24 ore e non è stato convocato con la stessa "urgenza" quando la G.M. si è sostituita all'organo competente. Quali sono state le ragioni di urgenza che avrebbero dovuto essere "opportunamente motivate" che hanno indotto la G.M. a sostituirsi al Consiglio Comunale e perché il Consiglio Comunale, considerata "tanta urgenza" non è stato convocato già il 21 ottobre 2016, a 24 ore, dalla prima, presunta, urgenza ? e perché non nei giorni successivi ? e perché non oltre il 30 novembre 2016 ? oggi si presenta un provvedimento che fa riferimento, integrante e sostanziale, nella forma e nella sostanza e, punto per punto a quelle delibere di variazione".

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la superiore pregiudiziale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 28, voti favorevoli 13, voti contrari 15 (conss. Tringali, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Fornaro, Liberatore, Gulino, Porsenna, Sigona, La Terra), assenti i conss. Marino e Chiavola. La superiore pregiudiziale è respinta.

Pregiudiziale n. 11 presentata dal cons. Iacono ed altri in data 30.12.2016:

"Provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 operate ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/00 con deliberazioni G.M. n. 508 dei 20.10.2016, n. 517 del 24.10.2016, n. 555 del 11.11.2016, n. 590 del 28.11.2016 "

quali questioni PREGIUDIZIALI i sottoscritti Consiglieri rilevano quanto segue : VIZIO ASSOLUTO DI COMPETENZA

i soggetti sottoscrittori del "provvedimento" posto all'ordine del giorno della presente convocazione del Consiglio Comunale sono privi del potere di iniziativa. Trattandosi di proposta di deliberazione in materia di bilancio, il potere di iniziativa si appartiene solo al Sindaco e alla Giunta, mentre al Consiglio e ad ogni singolo Consigliere si appartiene il potere emendativo ed approvativo. La carenza di potere propositivo in capo ai presentatori rende la proposta nulla ab origine , per vizio assoluto di competenza, con la conseguenza che la odierna assise non può esprimere alcuna deliberazione in assenza di proposta. Tutti gli atti di bilancio infatti sono atti complessi alla cui formazione partecipano, con diversa competenza Giunta e Consiglio, la prima con potere propositivo e il secondo, con potere emendativo e approvativo. Né la competenza anche propositiva può rinvenirsi in quanto previsto dal comma 5 dell'art. 175 del D.Lgs 267 del 2000, poiché l'unico organo che può correttamente individuare ed indicare i rapporti eventualmente sorti in relazione a variazioni di bilancio non ratificate è la Giunta, avente potere di indirizzo e controllo sugli organi di gestione, cui ordinare il resoconto di spesa, da sottoporre poi al Consiglio per l'adozione degli atti consequenti".

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la superiore pregiudiziale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 28, voti favorevoli 13, voti contrari 15 (conss. Tringali, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Fornaro, Liberatore, Gulino, Porsenna, Sigona, La Terra), assenti i conss. Marino e Chiavola. La superiore pregiudiziale è respinta.

Le pregiudiziali nn. 12-13-14 del 30.12.2016 e n.15 del 31.12.2016 vengono ritirate dai consiglieri proponenti.

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto l'art. 48 del D.lgs.267/2000;

Visto il D. lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Con 14 voti favorevoli espressi per appello nominale dai 14 consiglieri presenti e votanti, come accertato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Federico e Gulino, assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Massari, Tumino, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Ialacqua, D'Asta, Iacono, Morando, Nicita, Castro, Porsenna e Marabita,

DELIBERA

- 1) **di fare salvi**, con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 175 del TUEL (d. lgs. 267/2000), i rapporti sorti e le obbligazioni scaturenti a seguito delle deliberazioni di Giunta Municipale n. 508 del 20.10.2016, n. 517 del 24.10.2016, n. 555 del 11.11.2016 e n. 590 del 28.11.2016 non ratificate con la non approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 16.12.2016;
- 2) **di approvare**, ai sensi dell'art. 175 del TUEL, nella forma e nella sostanza, i provvedimenti di variazione al bilancio come adottati con le deliberazioni della Giunta Municipale sopra richiamate, confermando, in ogni suo punto, la modifica degli stanziamenti risultanti dagli allegati degli atti medesimi, allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi rappresentati in premessa e qui richiamati.

COSIGLIERE COMUNALE SIG. GIANLUCA

Proclamato l'esito della votazione il Presidente, su richiesta dell'Assessore al Bilancio, Dott. Stefano Martorana, invita il Consiglio Comunale a votare l'immediata esecutività della deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante la necessità di avviare nell'immediato le relative procedure previste per legge.

La votazione, resa per appello nominale, dà il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti 15, voti favorevoli 15, assenti i cons. Laporta, Migliore, Massari, Tumino, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Ialacqua, D'Asta, Iacono, Morando, Nicita, Castro e Marabita
Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando l'atto immediatamente esecutivo.

PARTE INTEGRANTE: Proposta Iniziativa Consiliare prot. n.129280 del 23.12.2016, Deliberazioni di Giunta Municipale n. 508 del 20.10.2016, n. 517 del 24.10.2016, n. 555 dell'11.11.2016 e n. 590 del 28.11.2016, Parere dei Revisori dei Conti prot. n. 129932 del 28.12.2016, nn. 16 pregiudiziali.

Resp. Proc.
MLB

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Ccom. Antonio Tringali

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig.ra Zaara Federico

Zaara Federico

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito V. Scalbogna

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
02 GEN. 2017 e rimarrà affissa fino al 17 GEN. 2017 per quindici giorni consecutivi.
Con osservazioni/ senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Licitra Giovanni)

Ragusa, lì.....

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERA

R Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.

Ragusa, lì 30 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02 GEN. 2017 al 17 GEN. 2017.
Con osservazioni / senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, lì.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 02 GEN. 2017 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 02 GEN. 2017 senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, lì.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

5) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.


IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, lì.....

CITTÀ DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, lì 02 GEN. 2017



V. IL SEGRETARIO GENERALE

F.to IL V. SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Neri